



OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento in house alla Società Infocamere Scpa del “servizio di supporto al ravvedimento operoso relativo al diritto annuale anno 2024”.

IL DIRIGENTE

visti:

- Il D.L.vo 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la ripartizione delle competenze e funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;
- la legge 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto nonché il Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

rilevato che ai Dirigenti dell'Ente compete l'adozione di atti e provvedimenti connessi alla responsabilità, alla direzione ed al coordinamento delle singole aree dirigenziali come delegate dal Segretario Generale;

visto il provvedimento commissoriale n.3 del 9 gennaio 2025 con il quale, su proposta del Segretario Generale, è stato approvato il nuovo organigramma della Camera di Commercio Irpinia Sannio articolato nelle seguenti 2 Aree più le “Funzioni di Governo” in staff al Segretario Generale, con l'assegnazione delle responsabilità delle Aree come di seguito specificato:

- Area I “Amministrazione - Semplificazione e trasparenza - Sviluppo economico”: Dott. Antonio Luciani;
- Area II “Tutela consumatori e Imprese e Proprietà Industriale”: ad interim Dott. Antonio Luciani ai sensi del provvedimento segretariale n. 57/2025;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

visto il DPR 2.11.2005, n.254, recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

visto il comma terzo dell'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488 nonché dall'art. 44 della Legge 12.12.2002, n.273 che disciplina il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art.8 della stessa Legge 580/93 s.m.i.;

visto il comma quarto dell'art. 34 del Decreto Legge 22.12.1981, n. 786, convertito dalla legge 26.2.1982, n. 51, il quale prescrive che in ordine all'importo dovuto a titolo di diritto annuale a favore delle Camere di Commercio non pagato nei tempi e nei modi prescritti si dovrà dare luogo alla riscossione mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia;

visto il Decreto dell'allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, reso, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 11.5.2001, n. 359 rubricato: “*Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23.12.1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*”;

visto l'art. 5 quater, comma secondo, del Decreto Legge 24.12.2002, n. 282, convertito nella Legge 21.2.2003, n. 27, il quale stabilisce che con Decreto dell'allora Ministero delle Attività produttive, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'art. 44 della sopra citata Legge 273/2002, nel rispetto dei principi del richiamato D.Lgs. 472/1997 ss.mm.ii.;

visti i commi 1 lettere a, b e c e 2 dell'art. 13 del D.lgs. 18.12.1997, n. 472 s.m.i. “*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norma tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”, con i quali si riduce la sanzione, sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

visto il conseguente Decreto dell'allora Ministero delle Attività Produttive 27.1.2005, n. 54 recante il “Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5 quater, comma secondo della Legge 21.2.2003, n. 27” e all'art. 6 che testualmente recita:

- comma 1 - “In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1;
- comma 4 - Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3;
- comma 5 - Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi;

vista la deliberazione n. 9/75 in data 22.12.2014, con la quale la Giunta camerale della già Camera di Commercio di Avellino ha approvato il vigente “Regolamento per l'accertamento, la riscossione e la liquidazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Avellino nonché per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni tributarie applicabili nei casi di violazioni” e precisamente all'articolo 10 recita così come segue:

“Qualora la violazione per tardivo od omesso versamento del diritto annuo non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 e s.m.i., la sanzione è ridotta rispettivamente:

- A) Al 3,75%, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
- B) Al 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.

anche tenendo conto delle sopravvenute disposizioni normative in materia, della casistica in termini sia stragiudiziari che di contenzioso dinanzi alle Giurisdizioni competenti, dell'intrapreso procedimento finalizzato alle cancellazioni d'ufficio a termini del D.P.R. 247/2004 s.m.i. nonché dell'analisi di analoghi provvedimenti approvati da altre Consorelle;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale in vigore con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.

Nei casi di tardivo versamento, così come definito dall'art. 3 del D.M. n. 54/2005, il ravvedimento si perfeziona entro gli stessi termini di cui al comma 1 con pagamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

Il termine “contestuale”, in conformità a quanto disposto dalla Circolare dell'allora Ministero delle Attività Produttive (M.A.P.) n. 3587/C del 20/6/2005, deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire lo stesso giorno con il medesimo modello di versamento nel limite temporale previsto dalla norma per la regolarizzazione e, comunque, prima della constatazione della violazione.”;

considerato che, ormai da alcuni anni, la già Camera di Commercio di Avellino e dal 2022 anche la Camera di Commercio Irpinia Sannio aderiscono al servizio dedicato fornito da Infocamere s.c.p.a. finalizzato a rafforzare l'informazione e a supportare le imprese nell'applicazione dell'istituto del Ravvedimento Operoso per il Diritto Annuale, attività basata su contatti personalizzati via PEC e/o telefonici puramente informativi e mail di accertamento formale, che sono risultati estremamente utili ad incrementare nell'utenza esterna la percezione dell'Ente in termini di efficacia ed efficienza, ma anche a favorire la promozione e lo sviluppo delle proprie imprese con una riduzione degli oneri, sia economici, sia in termini di risorse lavorative, necessarie alla predisposizione degli atti e/o dei ruoli sanzionatori verso le imprese inadempienti;

considerato, altresì, che in virtù dell'utilizzo del servizio in questione nelle annualità precedenti sono state incassate somme significative, soprattutto in considerazione dei costi effettivamente sostenuti;

ritenuto, pertanto, di aderire al servizio in oggetto anche per l'annualità corrente con riferimento al diritto annuale 2024;

tenuto presente che con provvedimento dirigenziale n. 428 del 16/12/2024 è stato affidato ad Infocamere s.c.p.a. di Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, tra gli altri, il servizio di “Diritto annuale e sanzioni - Supporto al sollecito pagamenti” rientrante tra quelli di cui all'Allegato “A” alla Convenzione per la

disciplina dei servizi standardizzati, alle condizioni economiche di cui alle vigenti “*Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere*”;

vista la relativa Convenzione per la disciplina dei servizi standardizzati, sottoscritta in data 13/1/2025;

verificato dalla consultazione delle vigenti “*Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere*” il seguente costo unitario relativo al servizio in argomento:

- € 7,00 oltre IVA per posizione lavorata, con la seguente specificazione che: l'importo del servizio è fatturato su base annua. E' previsto un "tetto massimo" di spesa pari al 9% dell'importo totale incassato dai procedimenti di Ravvedimento operoso calcolato sulle imprese effettivamente raggiunte dalla comunicazione PEC;

tenuto conto che nel corso del 2025, con riferimento al diritto annuale 2024, sono state trattate n. 14.650 imprese tra Avellino e Benevento, sono state consegnate n. 14.485 pec, l'importo versato dopo la consegna delle pec è stato pari ad € 208.260,22 e che le imprese paganti sono 2.119 pari al 14,46% delle imprese contattate;

verificato, pertanto, che l'importo complessivo da corrispondere, in applicazione del listino vigente, ammonta ad € 18.743,00 oltre IVA;

visto l'articolo 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., disciplinante gli affidamenti diretti in house;

tenuta presente la definizione di “*affidamento in house*” contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. e, dell’Allegato I.1 al richiamato codice dei contratti, ai sensi della quale per affidamento in house si intende “*l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE...*”;

visto, in particolare, il paragrafo 1 dell’art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, ai sensi del quale è disposto che “*Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di voto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata...”;

tenuto presente l’art. 2 (*compiti e funzioni*), comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), il quale dispone che: ”*Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società*”;

considerato che la Camera di commercio Irpinia Sannio è socia di Infocamere, società consortile per azioni, interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane e dalle loro Unioni, con il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto di tali Entità, il sistema informatico nazionale, dal che la configurazione “in house” per le finalità di cui al richiamato art. 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;

considerato, altresì, che Infocamere è una società in house del sistema camerale, iscritta nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti

di proprie società in house con delibera dell'ANAC n. 1042 del 20.11.2018 e che, pertanto, sussistono, all'attualità, tutte le prescritte condizioni di cui al richiamato paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE;

tenuto conto che Infocamere attiva biennalmente, in coerenza con i dettami del Regolamento Consortile della Società, l'analisi di benchmark sui propri servizi facoltativi offerti, finalizzata a classificarli e a verificarne la congruità economica;

visto l'ultimo report finale, acquisito agli atti dell'Ente camerale al n. 25272 del 18/11/2024, aggiornato alla data del 1° agosto 2024, relativo all'analisi di benchmark sui servizi facoltativi offerti da Infocamere, cui si rinvia espressamente per ogni ulteriore approfondimento;

considerato che per il predetto servizio da affidare risulta dall'analisi del richiamato report finale che l'offerta di InfoCamere è migliore rispetto all'offerta del mercato sotto il profilo qualitativo/economico;

visto il comma 5 dell'art. 23 (*Banca dati nazionale dei contratti pubblici*) del richiamato codice dei contratti pubblici, il quale dispone, tra l'altro, che:” *Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2...*”;

visto l'art. 25 del Codice dei contratti medesimo, ai sensi del quale è disposto, tra l'altro, che le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

tenuto presente che l'ANAC ha predisposto per la comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei dati relativi agli affidamenti in house la apposita scheda “A3_6”, avente decorrenza di operatività a far data dal 1° maggio 2024, affinché le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate la implementassero;

visto il provvedimento dirigenziale n. 124 del 27/3/2025, con il quale è stato affidato alla L&G Solution s.r.l. di Foggia la fornitura per il periodo dall'1/4/2025 al 31/3/2026 del servizio di utilizzo della piattaforma digitale certificata denominata “Traspire”;

tenuto presente che la suddetta piattaforma “Traspire” è iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate tenuto da ANAC ed è certificata a far data dal 7/12/2023;

verificato, altresì, che tale piattaforma ha provveduto ad implementare la suddetta scheda di comunicazione (A3_6) per gli affidamenti diretti in house;

ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspire, ad Infocamere s.cp.a. la fornitura del servizio “Diritto annuale e sanzioni - Supporto al sollecito pagamenti”, alle vigenti “Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere”, in ordine alle attività di supporto relative al diritto annuale per l'annualità 2024 e di corrispondere l'importo complessivo di € 18.743,00 oltre IVA;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 120 del 31 dicembre 2024, recante l'approvazione del Preventivo 2025;

vista la determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 114 del 23 ottobre 2025, recante l'aggiornamento del Preventivo 2025;

vista la determinazione n.5 del 9 gennaio 2025 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri della Giunta, ha approvato il budget direzionale dell'anno 2025 e ha assegnato al Segretario Generale le risorse relative alla gestione dell'area in posizione di staff al vertice amministrativo;

vista la determinazione n. 3 del 9 gennaio 2025 avente ad oggetto “Budget direzionale 2025 - assegnazione risorse ai Dirigenti”, con la quale il Segretario Generale ha assegnato ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse di competenza;

sulla base dell'istruttoria a cura della Responsabile unica del progetto Dott.ssa Gemma Iermano, Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione del Servizio “Semplificazione e Trasparenza”, in ordine alla legittimità

dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Rag. Pia Cucciniello, Responsabile con incarico di Elevata Qualificazione del Servizio "Bilancio Finanza e Risorse umane",

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspare, ad Infocamere s.cp.a. la fornitura del servizio "Diritto annuale e sanzioni - Supporto al sollecito pagamenti", alle vigenti "Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere", in ordine alle attività di supporto relative al diritto annuale per l'annualità 2024 e di corrispondere l'importo complessivo di € 18.743,00 oltre IVA;
3. di prenotare le risorse necessarie per la spesa di cui al capo che precede, ammontante ad € 22.866,46 imputandola al conto di budget 325056;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio "Bilancio e Finanza, Risorse Umane" dell'Area I "Amministrazione" anche ai fini del Controllo di Gestione.
5. di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente, determinazione, previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Ente camerale.

Il Responsabile unico di progetto
Dott. Maurizio Manganiello

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Luciani

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.